

SCRITTI CON RAIMONDO SANTORO

TOMO 1

a cura di
Mario Varvaro e Monica De Simone

HISTORY, LAW & LEGAL HISTORY - 18.1

SCRITTI CON RAIMONDO SANTORO

a cura di Mario Varvaro e Monica De Simone

Director

Mario Varvaro

Scientific Board

Christian Baldus (Heidelberg)
Licia Califano (Urbino)
Luigi Capogrossi Colognesi (Roma)
Marta Cartabia (Milano)
Sara Domianello (Messina)
Iole Fargnoli (Bern & Milano)
Luigi Ferrajoli (Roma)
Giovanni Fiandaca (Palermo)
Enrico Follieri (Foggia)
Flavia Frisone (Lecce)
Elisabetta Grande (Alessandria)
Patrizia Guarnieri (Firenze)
Soazick Kerneis (Paris)
Umberto Laffi (Pisa)
Rita Lizzi (Perugia)
Paola Maggio (Palermo)
Laura Moscati (Roma)
Luca Nogler (Trento)
Annick Peters-Custot (Nantes)
Emanuela Prinzivalli (Roma)
Serena Quattrocchio (Alessandria)
Eugenio Ripepe (Pisa)
Boudewijn Sirks (Oxford)
Giusto Traina (Paris & Lecce)
Cristina Vano (Napoli)
Giovanna Visintini (Genova)
Andreas Wacke (Köln)

Editorial Board

Laura Calandriello
Rosaria Crupi
Monica De Simone
Manfredi Matassa
Veronica Virga

E-mail: hllh@unipa.it

ISSN: 2724-4857

ISBN cartaceo: 978-88-5509-702-4

ISBN online: 978-88-5509-704-8

© Copyright 2024 New Digital Frontiers srl

Via Serradifalco, 78

90145 Palermo - Italia

www.newdigitalfrontiers.com

INDICE GENERALE

TOMO 1

NOTA DEI CURATORI	XI
RAIMONDO SANTORO STORIA DELL' <i>OBLIGATIO</i> ED ESPERIENZA GIURIDICA	1
GREGOR ALBERS IL CONFLITTO DI OBBLIGAZIONI IN DIRITTO ROMANO	29
FRANCESCO ARCARIA L'ONORARIO DEI <i>PROFESSORES IURIS CIVILIS</i>	69
MARTIN AVENARIUS AQUILISCHE HAFTUNG UND „SOZIALADÄQUATE“ GEFAHR DURCH HERABFALLEN VON GEBÄUDETEILEN	95
CHRISTIAN BALDUS ALLA RICERCA DELLA CORRISPONDENZA DI KARL SALOMO ZACHARIAE	123
GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA DA TP. 34 = TPSULP. 31 A <i>FRAGMENTA AUGUSTODUNENSIA</i> 4.108-112: UNA SUGGESTIONE	137
MARIAGRAZIA BIANCHINI <i>DE RE NECESSARIA AD LOCUM</i> : UN'INTERPRETAZIONE	145
PAOLA BIAVASCHI IL PROBLEMA DELLE <i>MOLAE</i> NELLA GIURISPRUDENZA E IL PENSIERO DIVERGENTE DI NERAZIO PRISCO	153
PIERANGELO BUONGIORNO 'CECI N'EST PAS UN <i>SENATUS CONSULTUM</i> '. <i>CURA SECUNDA</i> DI UN BRONZO EPIGRAFICO A CONTENUTO PRECETTIVO DALLA SPAGNA	177

LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI

POLITICA CULTURALE, SCIENZA GIURIDICA E RICERCA
STORICA IN SAVIGNY

197

ALESSANDRO CORBINO

DISCIPLINE E CLASSIFICAZIONI. RIFLESSIONI SUI LIMITI DI
CORRISPONDENZA DELLE CLASSIFICAZIONI ROMANE E
CONTEMPORANEE DEGLI EVENTI LESIVI
DI RILEVANZA PRIVATA

227

LUCETTA DESANTI

D. 47.2.66(65) (ULP. 1 AD ED. AED. CUR.); DAI VIZI OCCULTI
DEGLI SCHIAVI VENDUTI ALLA IRRILEVANZA
DEL PENTIMENTO NELL'AMBITO DEL FURTO

257

MONICA DE SIMONE

ELIO ARISTIDE E LA RETORICA DELLA CITTÀ DI ROMA:
ECHI DI MODELLI GRECI E PARADIGMI GIURIDICI

275

IOLE FARGNOLI

UN PROVVEDIMENTO GRAZIANEO IN TEMA DI GARE
GINNICHE

293

RICCARDO FERCIA

APPUNTI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PER DANNO
DA LESIONE DEL POSSESSO IN DIRITTO ROMANO

309

TOMO 2

GIOVANNI FINAZZI

LA RIPETIZIONE DELLE *OPERAE* INDEBITAMENTE
PRESTATE: QUALE *CONDICTIO*?

327

THOMAS FINKENAUER

FINDELKINDER UND FAVOR *LIBERTATIS* BEI
CERVIDIUS SCAEVOLA

365

LORENZO FRANCHINI

LE *LEGES REGIAE* E LA LORO APPLICAZIONE
IN ETÀ REPUBBLICANA

383

LUIGI GAROFALO <i>IUSTITIUM. FISIONOMIA ED EZIOLOGIA</i>	397
JAN DIRK HARKE <i>MANCIPATIO UND IN IURE CESSIO</i>	423
VIOLA HEUTGER FACHLICH VERBUNDENE WEGGEFÄHRTEN: MAX KASER UND WOLFGANG WALDSTEIN	451
RENZO LAMBERTINI UN SOTTILE MECCANISMO GIURIDICO AUGUSTEO. IN TEMA DI <i>IUS OCCIDENDI EX LEGE IULIA DE ADULTERIIS</i>	465
PAOLA LAMBRINI BREVI NOTE IN TEMA DI <i>RES IN USU PUBLICO</i>	493
ROSSELLA LAURENDI PRESTITI FORZOSI NELLE PROVINCE ROMANE: SENECA, PLINIO E TRAIANO (A PROPOSITO DI CASSIO DIO 62.2)	505
MARIALUISA NAVARRA A PROPOSITO DI CARCERAZIONE PREVENTIVA IN ETÀ GIUSTINIANEA	513
ROSANNA ORTU DIE <i>TABELLA IMMUNITATIS</i> VON <i>TURRIS LIBISONIS</i> UND <i>DOMINAE NAVIUM</i> IN DER KAISERZEIT: DER FALL DER VESTALIN <i>MAXIMA FLAVIA PUBLICIA</i>	553
CARLO PELLOSO IL TEMPO E IL LUOGO DEI <i>COMITIA</i> PRIMA DELLA LORO RIDUZIONE A <i>LARVA PROCESSUALE</i>	573
LEO PEPPE SULLA FRASE ' <i>PARTUS SEQUITUR VENTREM</i> ' IN <i>VON DER POESIE IM RECHT</i> DI JACOB GRIMM	601

ALDO PETRUCCI

CONSIDERAZIONI IN MARGINE A TRE TESTI SU
LIBERTI OPERANTI IN UNA *NEGOTIATIO*

617

FEDERICO PROCCHI

DIFESA DELL'IMPUTATO E *TESTES DENUNTIATI*
IN UNA *COGNITIO SENATUS DE REPETUNDIS*

649

SALVATORE PULIATTI

IL CODICE DI GIUSTINIANO: PROFILI DI
TRADIZIONE TESTUALE

665

SALVO RANDAZZO

CONTRO IL METODO? BREVE ELOGIO DELLA
DISCONTINUITÀ EPISTEMOLOGICA NEGLI STUDI
STORICO-GIURIDICI E UNA PROSPETTIVA UNIFICANTE

685

TOMO 3

THOMAS RÜFNER

GESETZE, GRÄBER UND GELEHRTE. EIN GESETZ MARK
AURELS ZUR ANDEMIEBEKÄMPFUNG?

709

ANTONIO SACCOCCIO

TAMETSI MAXIME NEL LESSICO DEI GIURISTI ROMANI

737

ROBERTO SCEVOLA

ALL'ORIGINE DI ALCUNE VENDITE SPECIALI NEL
CODICE CIVILE PERUVIANO: MEDITAZIONI FRA
VECCHIO E NUOVO MONDO

769

PHILIPP SCHEIBELREITER

DANKBARKEIT UND FREUNDSCHAFT ALS
GRUNDLAGE VERTRAGLICHER KONZEPTE IM
RÖMISCHEN UND IM GRIECHISCHEN RECHT

823

MARIO VARVARO

D. 43.1.5 (PAUL. 13 *AD SAB.*) E GLI *INTERDICTA NOXALIA*

877

UMBERTO VINCENTI	
TOPOGRAFIA E GOVERNO DELLA ROMA DELLE ORIGINI. L'ARCHETIPO DEL POTERE DIVISO	899
ANDREAS WACKE	
„CHI ROMPE PAGA“. ZEHN POPULÄRE SPRUCHWEISHEITEN JURISTISCH BETRACHTET	929
ADOLFO WEGMANN STOCKEBRAND	
SOBRE LA <i>CONDICTIO SINE DATIONE</i> NO FURTIVA DEL DEPOSITANTE Y DEL DEUDOR PIGNORATICIO	961
CONSTANTIN WILLEMS	
ZIVILPROZESSE <i>APUD IUDAEOS</i> ? CTH. 2.1.10 UND CI. 1.9.8 ALS BEISPIEL FÜR <i>DIVERSITY MANAGEMENT</i> IM RÖMISCHEN ZIVILPROZESSRECHT	997
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DI RAIMONDO SANTORO	1027

La pubblicazione dei volumi è stata realizzata anche con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo a valere sui fondi del piano strategico del Dipartimento.

‘CECI N’EST PAS UN *SENATUS CONSULTUM*’. *CURA SECUNDA* DI UN BRONZO EPIGRAFICO A CONTENUTO PRECETTIVO DALLA SPAGNA

PIERANGELO BUONGIORNO
Università degli Studi di Macerata

1. Esame e critica dell’edizione corrente

I terreni aridi della penisola iberica non finiscono di stupire gli studiosi e continuano a restituire documenti bronzei contenenti per la più gran parte testi a contenuto giuridico: a mero titolo di esempio basterà ricordare la *tessera Pae-meiobrigensis*, la *tabula Siarensis*, le numerose copie del *senatus consultum de Cn. Pisone patre*, le *tabulae Irnitanae* e le altre leggi municipali flavie, la *lex rivi Hiberiensis*. Tutti testi sui quali si è venuta sedimentando una bibliografia molto articolata e che ci hanno permesso di gettare nuova luce sul diritto municipale, sul quotidiano giuridico, sui rapporti fra centro e periferia, su talune dinamiche processuali a Roma come in provincia. A questo così nutrito numero di testimonianze si sono aggiunte – recentissime – le edizioni di due testi comparsi su circuiti del collezionismo di antichità.

Il primo, l’angolo superiore destro di una lastra bronzea recante un testo che è stato interpretato dai primi editori come un *senatus consultum* emanato fra l’agosto e il settembre del 14 d.C.¹

Il presente lavoro si inserisce nell’ambito del progetto “Innovazione e vulnerabilità: problemi giuridici e tutele” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata (finanziamento MUR, programma: Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027). Ringrazio Antonio Caballos Rufino, Giuseppe Camodeca, Werner Eck e Maria Chiara Scappaticcio per aver letto e commentato una prima stesura del testo.

1 Su questo testo v. ora A. Caballos Rufino, *Un senadoconsulto del año 14 d.C. en un epígrafe bético*, in *ZPE* 219, 2021, 305-326, e – per un esame metallografico della lastra – D. Martínez Chico, A. González García, *Análisis metalográfico e isotópico del «bronce de Tiberio», epígrafe jurídico bético del*

Il secondo, invece, un disco di bronzo del diametro di circa 13 cm., contenente alcune linee di testo; queste si presentano tuttavia severamente mutili in ragione del fatto che detto disco fu ritagliato da una lastra di maggiori dimensioni, probabilmente di forma rettangolare. Questa ultima iscrizione è stata edita per la prima volta da Julian González, insieme con Juan José Cepeda Ocampo e Alicia Ruiz-Gutiérrez, nell'annata 2023 della rivista *Athenaeum. Studi di letteratura e storia dell'antichità*.² La porzione di testo superstite è stata identificata dagli editori come “un nuevo ejemplar de tabula de bronce que contiene una inscripción latina de contenido jurídico, concretamente una copia de un *senatus consultum*”.³ A pretesa conferma di questa opinione, gli editori adducono una serie di argomenti, il più rilevante dei quali è – a loro parere – la conferma della menzione della parola *senatus consultum* nella linea 5 del testo superstite, integrato in quella che gli editori considerano come “la fórmula habitual de publicación de los textos legales”.⁴

Tuttavia, prima di procedere alla verifica dell'ipotesi formulata dagli editori, è opportuno richiamare il testo superstite, ben leggibile sullo specchio epigrafico anche soltanto a una scorsa della documentazione fotografica fornita nell'*editio princeps* del testo e qui di seguito riprodotta:

```

[-----]
[-----]B ° CIVIS ° SERVATOS
[-----]MVM ° AC ° TRANQVILLISVM
[-----]NATVI ° SVCCEPIT ° SINE ° VLLO
[---]                                VACAT                                QVARE
5 [-----]VM ° OMNIVM ° QVIQVE ° IVRE
[-----] ° CVM ° SENATVS ° CONSVLTVM
[-----]ICIPIS ° ET ° COLONIS ° PROPOSITVM
[-----] V ° D ° P ° R ° L ° POSSIT

```

año 14 d.C., in *Cuadernos de prehistoria y arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid* 48.2, 2022, 183-204.

2 J. González et al., *Ob civis servatos en un fragmento de senatus consultum hispano*, in *Athenaeum* 111.1, 2023, 174-186.

3 González et al., *Ob civis servatos* (nt. 2) 174.

4 González et al., *Ob civis servatos* (nt. 2) 174.



Allo stato, prendendo le mosse dalle parole e dalle lettere superstiti, gli editori hanno ricostruito il testo nel modo che segue:⁵

 [Senatus agit gratias Caesari, quod pacatissu]mum
 ac tranquillissu[m]
 [rei publicae statum consilium restituendi se]natui
 suscepit sine ullo
 [suo commodo.] *vacat* quare
 [senatus censebat aequom esse atque optimum
 act]um omnium quique iure
 [in prouinciis praessent, si curarent uti hoc honori-
 fi]cum senatus consultum
 [in aere incisum figeretur in uniuersis mun]icipis et
 colonis, propositum
 [in loco celeberrimo] u(nde) d(e) p(lano) r(ecte) l(egi)
 possit.

5 González et al., *Ob civis servatos* (nt. 2) 184.

2. Commento lineare al testo

Tre sono le considerazioni da svolgere preliminarmente: 1. sorprendentemente, e senza che la cosa sia stata notata in sede di pubblicazione (il che induce a credere che si tratti di un *lapsus calami* o di una svista nella correzione delle bozze), nella ricostruzione proposta viene omessa la prima linea di testo – vale a dire *o]b civis servatos*; 2. non corretta è anche l'integrazione fra quadre della desinenza di *tranquillissimum*, in quanto sul bronzo vi è sufficiente spazio perché la *V*, se presente, fosse almeno in parte visibile, sicché è ragionevole piuttosto che l'incisore avesse omesso questa desinenza; 3. per quanto gli editori precisino che “una restitución textual con una mínima garantía de certeza resulta imposible”, il testo da loro proposto, che ritengono riflettere “con bastante certeza el contenido, que no el léxico, del *senatus consultum*”,⁶ non tiene conto della struttura, della sintassi e dello stile delle deliberazioni senatorie, che invece conosciamo attraverso un significativo numero di esempi e che risultano ben cristallizzati, con talune variazioni minime, lungo lo svolgersi di tutta l'età repubblicana e protoimperiale:⁷ così come pure la ricostruzione proposta trascura del tutto ogni riflessione in ordine alla dimensione complessiva della tavola e, soprattutto, il punto nel quale è ragionevole che il testo superstite dovesse trovare collocazione.

Quindi, pur ammettendo come ipotesi di lavoro che il testo in esame contenga effettivamente alcuni *ipsissima verba* di un *senatus consultum*, resta comunque da intendersi su quale parte del testo di esso sia quella sopravvissuta e come questa si coordinasse con il resto della deliberazione senatoria. È del resto opportuno richiamare all'attenzione del lettore che i *senatus consulta* presentano infatti, con minime variazioni stilistiche, forme standardizzate, che sostanzialmente prevedono una tripartizione del testo in *praescriptio*, *relatio* e parte decretale. Quest'ultima si compone di uno o più *decreta*, presentati in maniera elencativa e sovente intro-

6 González et al., *Ob civis servatos* (nt. 2) 184.

7 Su questo tema v. diffusamente P. Buongiorno, *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C.-138 d.C.)*, in *AUPA* 59, 2016, 17-60.

dotti da congiunzioni come *uti, utique* (o, al negativo *ne, neque*), talvolta preceduti, proprio per rimarcare tale funzione, da avverbi come *item* e *itemque* ('allo stesso modo'). Ciascun *decretum* è infatti formulato sul piano sintattico in forma di proposizione finale, retta da un *placere senatui* o da forme simili (*censuere patres ut* o *ne*, etc.).

Ciò che resta ancora impregiudicato dopo l'edizione del testo curata da González con Ruiz-Gutiérrez e Cepeda-Ocampo è insomma non soltanto la questione se l'iscrizione richiami effettivamente il *senatus consultum* relativo al conferimento di una *corona querna* a un principe *ob cives servatos*, ma anche se questo testo fosse riprodotto in escerto o per intero e se fosse confluito all'interno di un atto autoritativo complesso.

Si rende pertanto necessaria una *cura secunda*, che prenderà le mosse innanzitutto da un riesame complessivo delle singole linee, allo scopo cioè di ricollocare la porzione di testo superstite nell'originario contesto di contenuto e di forma, entrambi non ancora soddisfacentemente definiti.

Lin. 1: o]b civis servatos. La formulazione dell'accusativo plurale nella variante *civis*, invece che *cives*, è un arcaismo, ben documentato in epoca tardorepubblicana.⁸ Questa riga permette di circoscrivere con estremo margine di precisione la materia del testo in esame, che è riconducibile al conferimento dell'onore della *corona civica*, realizzata mediante l'intreccio di fronde di quercia. Tale *corona*, antico onore riconosciuto nel corso dell'età repubblicana a quanti sul campo di battaglia avessero salvato la vita a *cives Romani*, fu con l'avvento del principato conferita dal senato (in taluni casi anche con una votazione popolare) a quei *principes* che, con la loro opera, avessero fatto salva la vita a *cives Romani*. Essa fu senz'altro conferita a Ottaviano nella celebre seduta senatoria del gennaio del 27 a.C. che lo rese Augusto,⁹ e poi

8 Sulla variante *civis-cives* v. bene González et al., *Ob civis servatos* (nt. 2) 179. Ma v. anche *infra*, § 4.

9 Nitida la testimonianza delle *Res Gestae Divi Augusti* 34.2 (ed. Scheid): *Quo pro merito meo senatus consulto Augustus appellatus sum et laureis postes aedium mearum vestiti publice coronaque civica super ianuam meam fixa est* ... Ma v. anche Ovid. *fasti* 1.589-590, Suet. *Aug.* 84, Cass. Dio 53.2.7 e 53.3-10. Per una ricostruzione della seduta W.K. Lacey, *Octavian in*

(almeno) anche agli imperatori Caligola, Claudio, Galba, Vitellio e Vespasiano.¹⁰

Lin. 2: ---]mum ac tranquillissim(um). Nelle fonti epigrafiche il superlativo di *tranquillus* è un *hapax legomenon*. Tale aggettivo ricorre (raramente) soprattutto in epigrafi dalla fine del II secolo d.C. in poi, ma nel *senatus consultum de Cn. Pisone patre*, alla lin. 13, si fa riferimento a una *gratiarum actio* agli dèi per aver preservato la *tranquillitas praesentis status | r(ei) p(ublicae)* dai *nefaria consilia* di Gneo Pisone. L'aggettivo che precede potrebbe essere *pacatissim(um)* (come proposto dagli editori) o anche, preferibilmente, *tutissim(um)*, o altro ancora che esprima comunque il concetto di ripristino dell'ordine e della sicurezza pubblica. Vi è però motivo, forse, di prediligere *tutus*, che ricorre congiuntamente a *tranquillus* già in Plaut. *Mer.* 891, e poi in Cic. *Planc.* 94, Sall. *Cat.* 16.4, Liv. 3.8.8 (con *iunctura* al superlativo), Propert. 2.4.19, Petr. *Sat.* 123.1, Sen. *dial.* 10.19.1, e finanche in Frontone (*ad Aur. Caes.* 3.8.1).¹¹

Lin. 3: se]natui suscepit sine ullo. Succipio, variante di *suscipio*, è attestata nella poesia di età augustea (per esempio Verg. *Aen.* 1.144, 1.175, 6.249; Lucr. *de rer. nat.* 4.1250), tanto da richiedere interventi di chiarificazione da parte di Servio grammatico (*ad Aen.* 1.144, 1.175, 6.249). È attestata anche

the Senate, in *JRS* 64, 1974, 176-184. Sulle prassi repubblicane in ordine al conferimento della *corona civica* sempre utile V.A. Maxfield, *The Military Decorations of the Roman Army*, Berkeley 1981, 70-74.

10 Come mostrano numerose testimonianze numismatiche, confluite in *RIC* I² e II sotto questi imperatori. In ogni caso appare improbabile la lettura di González *et al.*, *Ob civis servatos* (nt. 2) 180, secondo i quali “tal vez sería más adecuado *ob senatores servatos*, ya que la convulsa llegada al trono de todos ellos, Calígula, Claudio, Vitelio, Galba y Vespasiano, puso fin al reinado de terror y a las crueldades de sus predecesores contra el *ordo senatorius*”, al punto che “parecería como si los emperadores hubiesen declarado la guerra al Senado”. In realtà il tema si intreccia con le condotte tenute nel corso delle guerre civili, o per aver evitato discordie civiche (nel caso di Caligola forse avendo egli sospeso le incriminazioni *de maiestate*, nel caso di Claudio per aver operato una pacificazione dopo il conferimento del potere).

11 Un celebre brano del *Dialogus de oratoribus* (38.2) riconduce infine ad Augusto i temi della *tranquillitas senatus* che avrebbe determinato una pacificazione del conflitto politico (e dunque un arenarsi dell'eloquenza).

epigraficamente ancora nel I secolo d.C (EDR170178). Il sintagma *sine ullo* precede un sostantivo, inciso alla successiva linea 4. La proposta degli editori di integrare *sine ullo* [*commodo suo*] è coerente con il tema, ossia l'assenza di vantaggi o gratificazioni, forse in ragione dell'operare nell'interesse dei più (per un'attestazione di questa giuntura vd. in ogni caso Suet. *Galb.* 12.3), ma non è in nessun modo comprovabile.

Lin. 4: *vacat* *quare*. Il vuoto che apre la linea mostra come, nella parte perduta, la lastra contenesse poche parole conclusive del paragrafo precedente, che con ogni verosimiglianza interrompevano anzitempo la linea. Se fossimo dinanzi a un *senatus consultum*, dovremmo ipotizzare che qui terminasse la *relatio*, seguita poi dalla formula di transizione verso la parte decretale, vale a dire *q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret) d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt)*, ovvero uno dei *decreta*, probabilmente con la registrazione, dopo il sostantivo concordante con il *sine ullo* della lin. 3, della formula stilistica (*censuere*, o *censuerunt*) che indicava l'avvenuta votazione del singolo *decretum*.

Dopo il '*vacat*' si legge però, a fine di linea, la locuzione avverbiale *quare* (letteralmente: 'per la qual cosa'), che secondo gli editori del testo mette in collegamento le linn. 2-4 e le successive linn. 5-8. Nella malferma ricostruzione da loro proposta – che, come s'è detto, non tiene conto della struttura complessiva dei provvedimenti senatorii – non è chiaro se si sostituisca alla già citata formula di transizione fra *relatio* e parte decretale, ovvero a una formulazione, peraltro fino a oggi mai altrimenti attestata, che metterebbe in collegamento due distinti *decreta*. Gli editori si limitano ad affermare laconicamente come l'uso di *quare* sia una novità rispetto ai *senatus consulta* conosciuti; tuttavia, tale novità, e dunque l'assenza di paralleli, sia temporali sia concettuali, non costituirebbe un fattore determinante per respingere l'identificazione del frammento come copia di un *senatus consultum*, dal momento che i *senatus consulta* di cui conosciamo il testo rifletterebbero "vocabularios muy diversos". Di conseguenza, il *quare* introdurrebbe "la necesidad de la publicación del s.c.", il che vale a dire, secondo González e i suoi, che i meriti eccezionali di Ottaviano, degni del successi-

vo titolo di Augusto, sarebbero stati secondo il senato motivo sufficiente per essere pubblicati e conosciuti da tutti i cittadini dell'impero.¹²

Sorvolando per il momento sull'effettività dell'identificazione dell'onorato con Ottaviano Augusto, questa argomentazione, sviluppata in maniera circolare e tralasciando la pressoché totalità degli studi sulla struttura dei deliberati senatorii, con cui forse sarebbe stato opportuno fare i conti, desta nel lettore talune perplessità.

Come è stato osservato da uno dei revisori della rivista in vista della pubblicazione,¹³ la presenza del *quare* proverebbe che il testo in esame non sia un *senatus consultum*, in quanto tale locuzione mancherebbe di paralleli negli altri *senatus consulta* di cui siano noti gli *ipsissima verba*. Non si può essere del tutto d'accordo con questa censura (rigettata, com'è ovvio, anche da González e dai suoi).¹⁴ Premesso che la locuzione *quare* è senz'altro adoperata, in epigrafia, soprattutto in testi poetici,¹⁵ l'*argumentum e silentio* non è sufficiente per affermare che la sua presenza escluda del tutto la natura senatoria del testo in esame. Anche perché tale argomento parrebbe ora contraddetto da un frustulo di recentissima edizione, ove si legge: [---]++[---] | [---] *quáre qu*[---] | [---] *rum récte a[tque ordine ---]* | [---] *iárum freq[uentem ---]*, e che sembra riconducibile a un atto normativo verosimilmente di natura senatoria e cronologicamente collocabile (secondo i suoi editori, almeno) ad età giulio-claudia.¹⁶ Così come pure è attestata la locuzione *quam ob rem* (certamente nel s.c. *de Cn. Pisone patre*, lin. 114, e forse già nel s.c. *de Asclepiade Clazomenio sociisque*, dove alla lin. 12 del testo greco si legge δι' ἧν αἰτίαν), sempre con le stesse funzioni: motivare le ragioni per cui si faccia o non si faccia qualcosa.

12 Così González et al., *Ob civis servatos* (nt. 2) 182.

13 Cfr. González et al., *Ob civis servatos* (nt. 2) 174.

14 González et al., *Ob civis servatos* (nt. 2) 174 e 182.

15 Per esempio: CLE 186, 871, 932, 1050, 1140, 1561, 1931, 2151; AE 2006, 1774; AE 2017, 564.

16 U. Ehmig, R. Haensch, *Mach es recht! Ein bislang unbekanntes Fragment einer gesetzlichen Regelung aus dem Frühen Prinzipat*, in *Archiv für Epigraphik* 2, 2022, 1 ss. La cronologia è proposta su base paleografica. La formulazione *recte atque ordine* suggerisce l'origine senatoria del testo.

Non è insomma la presenza della locuzione *quare* in sé a indebolire l'ipotesi di una matrice senatoria del testo in esame, ma – direi – il suo posizionamento all'interno del testo. Essa è incisa sull'estrema destra dello specchio epigrafico, in corrispondenza delle ultime lettere della precedente lin. 3, dopo un vuoto di almeno 20-25 spazi (stima prudenziale), se non di più. Non può pertanto in nessun modo essere riconducibile sintatticamente al testo che precede, tanto più che non vi sono tracce di fori sulla tavola bronzea che possano eventualmente suggerire una interruzione della *scriptura* per ragioni connesse all'affissine della tavola, pur in una complessiva continuità sintattica. E d'altro canto, la locuzione *quare* è nella più gran parte dei casi adoperata, nella lingua latina, all'inizio di un nuovo periodo, preceduta semmai dall'avversativa *at*.

Con *quare* incomincia dunque un nuovo periodo, solo concettualmente e non sintatticamente connesso rispetto a quello precedente. Ma questa nuova porzione di testo non pare essere un ulteriore *decretum* di un *senatus consultum*, in quanto le molte testimonianze a nostra disposizione comprovano che i singoli *decreta* incominciano sempre con *item* o *itemque* e *uti* o *utique* e non già con *quare*: questa locuzione avverbiale sta insomma a significare 'per questi motivi', 'per la ragioni sopra esposte', e il suo posizionamento a dovuta distanza dal testo che precede, suggerisce che questo contenesse il fondamento ideologico che legittima quanto è invece contenuto nelle linee che seguono.

Linn. 5-6: ---]um omnium quique iure | [---. Integrando, a inizio della lin. 6, [*in provinciis et rell.*, gli editori interpretano questa parte di testo nel senso di un comando impartito dal senato ai governatori delle *provinciae* di procedere all'incisione del testo del *senatus consultum*. Si tratta di una prassi che conosciamo per esempio da provvedimenti di età tiberiana, come il s.c. *de Cn. Pisone patre* (lin. 170) e il *senatus consultum* sugli onori postumi a Germanico, dove è peraltro descritta, in un apposito *decretum* del provvedimento (a noi noto da *tab. Siar.*, frg. II b, linn. 21 ss.), la procedura per la diffusione del testo, sostanzialmente affidata ai consoli e alla loro attività editale per i municipi e le colonie (tanto quelle in

Italia, quanto quelle dedotte nelle province) e ai governatori per le province.¹⁷

Ora, delle perplessità sul *quare* come *incipit* di un *decretum* di un *senatus consultum*, o dell'intera parte decretale di esso, si è già detto nel commento alla lin. 4. E, pur sorvolando su questo non trascurabile dato, come pure sulle scelte stilistiche operate dagli editori per l'integrazione del verbo *censeo* (ci si sarebbe aspettati, preferibilmente, un *censuit*, invece che un *censebat*), è la proposta di integrazione *aequom esse atque optimum act]um*, che appare una scelta del tutto arbitraria degli editori e priva del benché minimo riscontro delle fonti: il mandato senatorio ai governatori provinciali di incidere il testo di questo *senatus consultum* risponderebbe a ragioni di *aequitas*, ragione per cui tale affissione sarebbe stata considerata un *optimum act]um* di tutti coloro i quali vi avessero provveduto.

Nella porzione di testo superstite si legge un genitivo plurale, *omnium*, seguito da *quique*: *quique* è un plurale del pronome indefinito *quisque*, osservazione filologicamente in sé corretta, e si riferirebbe a quanti, *iure* (ossia 'a buon diritto') governassero le *provinciae*. Si tratta di una scelta che probabilmente subisce l'influsso del Cicerone delle *Philippicae* (per esempio 11.30), il quale adoperava però quest'espressione per riferirsi al conflitto per il controllo della provincia di *Syria*. Lascia invece piuttosto perplessi che il senato, nel gennaio del 27 a.C.,¹⁸ dopo due anni circa dalla fine delle guerre civili, se non addirittura più tardi (se si ipotizzasse cioè che l'onorato con la corona civica fosse stato uno dei *principes* del primo secolo) distinguesse fra quanti governassero *iure* e quanti invece avessero un controllo *de facto* di territori provinciali. Peraltro, il preteso riferimento alle *provinciae* nel testo è anch'esso frutto di un'integrazione degli editori.

17 Secondo questo *decretum* i consoli avrebbero dovuto procedere alla *propositio* del *senatus consultum* in calce a un loro editto, ordinare che di questo estraessero copia magistrati e legati eventualmente presenti a Roma di *municipia*, *coloniae* e di *coloniae site* nelle province, trasmettendoli alle loro comunità (evidentemente per l'affissione), mentre i governatori delle province sarebbero stati chiamati a predisporre l'affissione *in celeberrimo loco*. V. *infra*, § 3.

18 Se si accetta la cronologia proposta da González et al., *Ob civis servatos* (nt. 2) 177, 179 e 184 s.; aspetto, quest'ultimo, su cui si ritornerà più avanti.

C'è dunque da chiedersi se ---]um *omnium* non sia traccia, piuttosto, di un duplice genitivo,¹⁹ e il *quique* non vada sciolto in *quique iure* | [dic(undo) et rell.] (ipotesi incredibilmente esclusa dagli editori).²⁰ Si può cioè pensare a un'integrazione di questa natura:

per consensum civi]um (sive ordin]um?) omnium quique iure | [dic(undo) in municipis et colonis p(rae)erunt).

Il *consensus* di tutti i *cives* (*universi cives*, *cives omnes*) è un tema al quale l'ideologia imperiale fa ricorso anche in altre circostanze, come suggeriscono per esempio le *Res gestae divi Augusti* (34.1), in cui la locuzione *consensus universorum* trasfigura la *coniuratio Italiae* posta a sostegno ideologico, politico e militare di Ottaviano durante la guerra contro Marco Antonio e Cleopatra;²¹ e poi il già citato *senatus consultum* sugli onori postumi a Germanico, che indica proprio nel *consensus civium* uno degli elementi fondativi della *pietas* verso il *princeps* e verso la *domus* di questi, e ne valorizza anzi la costruzione proprio mediante la circolazione e l'affissione dei provvedimenti onorifici nei confronti dei membri della *domus Augusta*.

Non è d'altra parte da escludersi che nel punto in questione vi fosse un riferimento non già al *consensus* dei *cives omnes*, bensì a quello *ordin]um omnium*: quest'ultimo è un tema che ricorre anche nei decreti decurionali di *Pisae* per Lucio Cesare e per Gaio Cesare, in cui la memoria dei rampolli della casa imperiale si manifesta *per consensum omnium ordinum*,²² e poi ancora, soprattutto, nel s.c. *de Cn. Pisone patre* (linn. 155-156), in cui il senato loda la plebe per avere

19 Ad avvalorare l'ipotesi di un duplice genitivo concorre il dato, non trascurabile, che proprio sulla linea di frattura della tavola si intraveda l'incisione, minutissima, del pedice di una *I*. La lettura è incerta, ma se così fosse, finirebbe per corroborare l'idea di un genitivo come per esempio *civium*.

20 González et al., *Ob civis servatos* (nt. 2) 183: "parece más idóneo pensar en gobernadores provinciales".

21 Sul punto v. da ultimo P. Arena, *Augusto. Res gestae*, Bari 2014, 84, con bibliografia.

22 *CIL* XI 1420 e 1421; nel secondo di questi *decreta*, in particolare, si legge che, in assenza di magistrati della *colonia* e di loro *praefecti* per ragioni contingenti, a seguito della notizia della morte di Gaio, tutti i decurioni e i *coloni* furono consenzienti, in ragione dell'immensità di una tanto grande e improvvisa calamità (*universi decuriones colonique ... inter sese consenserunt*

espresso, in modo consensuale all'ordine equestre, la propria *pietas* verso il *princeps* e verso la memoria di Germanico: *plebem quoq(ue) laudare senatum, quod cum equestri ordine consenserit pietatemq(ue) suam erga principem nostrum memoriamq(ue) fili eius significaverit et rell.*²³

Con riguardo, invece, ai *quique iure* [*dic(undo)...* *praeerunt*, si tratterebbe dei magistrati municipali e di quelli coloniarî, vale a dire – dunque – dei soggetti preposti alle attività di governo di ciascuna comunità cittadina nella loro generalità, senza distinzione di denominazione. La formulazione *iure dicundo praeesse*, anche con l'abbreviazione *i(ure) d(icundo)* o *i(ure) dic(undo)*, con la finalità di indicare la magistratura giurisdicente di municipi e colonie, è variamente attestata in numerosi testi normativi noti per via epigrafica, come il *fragmentum Atestinum*, la *lex Ursonensis*, il frammento di Susa, la *lex Lauriacensis*, la *lex Irnitana* e gli altri testi della legislazione municipale flavia, e nondimeno il già richiamato *decretum* di *Pisae* per Gaio Cesare.

Lin. 6: ---] cum senatus consultum. Stando alla ricostruzione effettuata dai primi editori, qui ci sarebbe un'autocitazione del provvedimento, pratica comune quando nei testi normativi si intende fare riferimento alle pratiche relative alla circolazione, all'incisione e alla *propositio* degli stessi. Con riguardo alle deliberazioni senatorie la formula tipica è: *hoc senatus consultum* (per esempio *AE 1998, 1333, lin. 8*). Per aggirare l'ostacolo, l'editore deve dunque inserire l'aggettivo dimostrativo in lacuna, individuando in *---]cum* la terminazione di un aggettivo qualificativo, che identifica in *honorifi]cum*. Avverso questa ipotesi possono farsi valere due argomentazioni: la prima, in sé non eccessivamente penetrante per le considerazioni che si sono venute sviluppando sull'*argumentum ex silentio* è che la giuntura *honorificum senatus consultum* non è mai attestata nella lingua senatoria, ma – viceversa – trova riscontri nella valutazione che il soggetto onorato ovvero un terzo interessato ai fatti compie sul conte-

pro | ma[g]nitudine tantae ac tam improvisae calamitatis) nell'assumere delle manifestazioni di lutto.

23 In proposito v. W. Eck et al., *Das Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre*, München 1996, 249 ss.

nuto di un deliberato senatorio.²⁴ In altre parole, il senato non qualifica mai, per quanto ne sappiamo, la natura e la funzione di un proprio deliberato. Viceversa proprio Augusto, nelle *Res gestae*, parla di *honorifica decreta* deliberati dal senato all'inizio della sua carriera politica, nel 43 a.C.²⁵

Secondo, e credo decisivo, argomento: prima del *cum* sono ben visibili, invece che le vestigia di una *l*, uno spazio sufficientemente ampio e tracce di un segno di interpunzione fra parole, che inducono quindi a leggere ---]° *cum*. Tale *cum* è seguito da un sostantivo, *senatus consultum*, al nominativo (e non all'ablativo): il che suggerisce che non si sia dinanzi alla terminazione di un aggettivo in posizione attributiva, ma a una costruzione di '*cum* narrativo', che – gioverà ricordarlo – ha valore temporale, concessivo, condizionale o causale. Considerato il contesto, ancorché gravemente lacunoso, il valore causale rimane quello da preferirsi: e dunque *cum senatus consultum* | [*factum esset*, 'poiché era stato approvato un senatoconsulto'.

Lin. 7: ---]icipis et colonis propositum. Il riferimento a *municipia* e *coloniae*, cui fa seguito quello alla *propositio*, suggerisce che la delibera senatoria menzionata alla linea precedente disciplinasse le procedure inerenti all'incisione e affissione del testo contenente le onoranze per il principe *in universis mun]icipis et colonis*, vale a dire nell'intero sistema di comunità dell'Italia romana e nelle *coloniae* di *cives Romani* nelle province. Proprio questo riferimento, da cui sono escluse, almeno per quello che ci è dato di vedere, le *provinciae* intese come rete di comunità di *peregrini*, suggerisce che il provvedimento in esame – che pare ormai

24 Per esempio: *Caes. bell. Gall.* 1.43.7; *Cic. Verr.* 2.2.122; *fam.* 12.25.1, 15.2.5 (*perhonorificum videbatur senati et rell.*) 15.10.1, 15.13.2; *ad Brut.* 13.1; *Deiot.* 37; *Liv.* 33.20.8; *Vell.* 2.62.1; *Plin. ep.* 3.4.3.

25 Importante, a tale proposito la testimonianza di *Res Gestae Divi Augusti* 1.2 (ed. Scheid): *Eo nomi]ne senatus decretis honorificis in ordinem suum m[e adlegit C(aio) Pansa et A(ulo) Hirti]o consulibu[s, c]onsul[a]rem locum s[ententiae dicendae simul dans, et im]perium mihi dedit*. Il fatto che Augusto, retrospettivamente, qualifichi come *honorifica* i deliberati senatorii che gli avevano conferito il diritto a intervenire in senato fra i *consulares* e contestualmente un *imperium*, conferma che l'aggettivo *honorificum* indichi un giudizio di merito non sul contenuto, ma sulle finalità del deliberato.

evidente non essere riconducibile a matrice senatoria – sia da attribuire ai magistrati competenti per la circolazione di questo genere di provvedimenti, vale a dire uno o entrambi i *consules* in carica.

Lin. 8: ---] u(nde sive ut?²⁶) d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) possit. Il provvedimento si chiude con una formulazione che stilisticamente va ricondotta all'affissione della tavola bronzea recante il testo inciso in un luogo dal quale fosse possibile leggere in modo corretto e senza difficoltà. Si tratta di una formula consueta, che si riscontra per la prima volta in quell'"atto autoritativo complesso" che è la tavola di Tiriolo, recante il *senatus consultum de Bacchanalibus* del 7 ottobre 186 a.C. e, in calce a esso, un documento di matrice consolare che attraverso il meccanismo della intertestualità, allude a una significativa parte degli altri provvedimenti assunti, e dal senato, e dagli stessi consoli, nella repressione dei *Bacchanalia* in Italia fra l'estate e l'autunno di quell'anno.²⁷

Merita però di essere evidenziato soprattutto un aspetto. Se il testo che stiamo esaminando fosse, come ritengono gli editori, un *senatus consultum*, e questo fosse il suo ultimo *decretum*, vale a dire la ultima disposizione fissata dai *patres*, il testo si dovrebbe di necessità chiudere con il cosiddetto *discessionis eventus* (espresso nella forma verbale *censuere, censuerunt*), ossia l'indicazione del voto conclusivo dell'assemblea, e poi, soprattutto, con l'indicazione del numero di senatori presenti alla seduta: *i(n) s(enatu) f(uerunt) et rell.* Un dato che riscontriamo stabilmente nei provvedimenti senatori pervenutici a partire dall'età triumvirale, e che è senz'altro riconducibile all'introduzione di una normativa in

26 Cfr. *Ir. 95: R(ubrica) de lege in aes incidenda. | Qui Ilvir{i} in eo municipio iure d(icundo) p(raeerit) facito uti haec lex primo quo|que tempore in eas incidatur et in loco celeberrimo eius mu|nicipii figatur ita ut d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossit).*

27 A. Gallo, *Das sog. Senatus consultum de Bacchanalibus. Normenpluralität in der Tafel von Tiriolo und in der livianischen Überlieferung*, in *Die Senatus Consulta in den epigraphischen Quellen. Texte und Bezeugungen*, a cura di P. Buongiorno, G. Camodeca, Stuttgart 2021, 107-145, part. 121 ss. e 126 ss. Sul tema della cosiddetta pubblicità epigrafica v. anche, in generale, le considerazioni di S. Lazzarini, *Unde de plano legi possit. Considerazioni in tema di pubblicità epigrafica*, in *L'iscrizione esposta. Atti del Convegno Borghesi 2015 (Bertinoro, 4-5 giugno 2015)*, a cura di A. Donati, Faenza 2016, 65-79.

materia di *quorum* strutturale per la validità delle sedute introdotta – sembrerebbe – già nell'ultima età cesariana. Esso compare per esempio nel *senatus consultum de Plarasensibus et Aphrodisiensibus* del 39 a.C., e poi anche nel *senatus consultum sui sex primi ab aerario* del 23 a.C.,²⁸ dunque con regolarità nelle deliberazioni assunte all'indomani della *lex Iulia de senatu habendo*, che nel 9 a.C. avrebbe ristrutturato il regolamento interno del senato.²⁹ Ne consegue che il testo in esame, se fosse davvero un *senatus consultum*, sarebbe quantomeno incompleto. Sicché, a meno di non ritenere che questi dati fossero riportati a capo, in una successiva riga di breve estensione incisa nella porzione di specchio epigrafico ormai perduta, si deve essere propensi a escludere definitivamente che il testo in oggetto riproduca i *verba* di un *senatus consultum*.

3. Una diversa ipotesi ricostruttiva: un *edictum consulum*

Tirando le fila del discorso sin qui svolto, si può a buon diritto sostenere che il testo, almeno nella parte pervenuta sino ai giorni nostri, non contenesse gli *ipsissima verba* di un *senatus consultum* relativo al conferimento della *corona civica* ad Augusto o a un altro dei *principes* che in seguito riceverono quest'onore, quanto piuttosto un editto dei *consules* pertinente alla *propositio* di un tale *senatus consultum* nei *municipia* e nelle *coloniae*. Non sono, insomma, sufficienti due termini, per quanto tecnici, a restituire un atto autoritativo, ma resta imprescindibile l'esame della struttura del testo pervenuto, a dispetto della sua pur estesa frammentarietà.

Le poche vestigia superstiti possono senz'altro essere comparate con il tenore del già richiamato *decretum* del se-

28 Sul punto v. ora P. Buongiorno, *Un senatus consultum del 23 a.C. in tema di sex primi curatorum*, in *Scritti per Francesco Maria Silla*, a cura di L. d'Amati, L. Garofalo, Napoli 2024, 137-146.

29 Tema su cui v. ora, soprattutto, M. Coudry, *Loi Iulia sur les séances du Sénat*, in *Lepor. Leges Populi Romani*, sous la dir. de J.-L. Ferrary et de Ph. Moreau, Paris 2007, <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice466>. Sul regolamento interno del senato restano a oggi fondamentali gli studi di A. Ormanni, *Saggi sul regolamento interno del senato romano. Età della repubblica e del principato*, Milano 1959, e *Il regolamento interno del senato romano nel pensiero degli storici moderni sino a Theodor Mommsen. Contributo ad una storia della storiografia sul diritto pubblico romano*, Napoli 1990.

natoconsulto sugli onori postumi a Germanico, in cui è descritta la procedura che i consoli avrebbero dovuto seguire per agevolare la circolazione delle disposizioni senatorie:

*Item senatum vel|le atque aequom censere quo
facilius pie<t>as omnium ordinum erga domum
Augustam et consen|su universorum civium memoria
honoranda Germanici Caesaris appareret uti co(n)-
s(ules) hoc | s(enatus) c(onsultum) cum edicto suo
proponerent iuberentque mag(istratos) et legatos
municipiorum et coloniar|um descriptum mittere in
municipia et colonias Italiae et in eas colonias quae
essent in <p>rovinciis eos quoque qui in provinciis
praessent recte atque ordine facturos si hoc s(enatus)
c(onsultum) de|dissent operam ut quam celeberrumo
loco figeretur.³⁰*

In questo testo ricorrono temi complementari con gli spunti che, ancorché in modo frammentario, si rintracciano anche nell'epigrafe sinora esaminata: il *consensus omnium* come volano del manifestarsi e dell'atteggiarsi della *pietas* nei confronti del *princeps* e della sua *domus* all'interno delle comunità di *cives Romani*,³¹ il ruolo dei consoli nella circolazione dei provvedimenti nei *municipia* e nelle *coloniae* (tanto quelle in *Italia*, quanto in *provinciis*)³² e quello dei magistrati giurisdicenti nella loro incisione e affissione nei luoghi di maggiore frequentazione negli spazi pubblici delle comunità locali. La prospettiva è però mutata, ed è nel testo del quale ci stiamo occupando, per così dire, 'esecutiva'.

Alla luce di altre iscrizioni appartenenti all'orizzonte dell'epigrafia celebrativa di età giulio-claudia provenienti dalla penisola iberica (su tutte la *tabula Siarensis*, le cui colonne

30 *Tab. Siar.*, frg. II b, linn. 21-26 (AE 1984, 508).

31 Del tutto condivisibile, sul punto, la lettura proposta da C. Cascione, *Consensus. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche*, Napoli 2003, 115-117, con ulteriore bibliografia discussa nelle note; lettura che peraltro permette di conservare il tràdito *consensu*, all'ablativo.

32 In tal senso v. anche A. Dalla Rosa, *L'autocrate e il magistrato: le attività di Augusto negli ambiti di competenza consolare*, in *Il princeps romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo*, a cura di J.-L. Ferray, J. Scheid, Pavia 2015, 570, con bibliografia.

presentano uno specchio epigrafico di circa 85-90 caratteri per linea), è possibile pertanto proporre – in modo parimenti ipotetico che i primi editori, ma più aderente alla realtà dei deliberati senatori, in ogni caso allo scopo di restituire con maggior certezza il contenuto almeno di parte dell'*edictum* consolare che non i suoi *ipsissima verba* – una ricostruzione delle linee 4-8 del testo di questo tenore:

OB·CIVIS·SERVATOS
TVTISSIMVM·AC·TRANQVILLISSVM
SENATVI·SVCCIPIT·SINE·VLLO
QVARE

COMMODO SVO
QVO FACILIVS PIETAS ERGA PRINCIPEM APPAREAT PER CONSENSVM CIVIVM·OMNIVM·QVIQVE·IVRE
DIC IN MVNICIPIS ET COLONIS P HAEC VERBA IN AERE INCIDENDA CVRENT·CVM·SENATVS·CONSVLTVM
FACTVM ESSET VT HONORIFICVM PATRVN DECRETVM IN VNIVERSIS MVNICIPIS ET COLONIS PROPOSITVM
CVM EDICTO NOSTRO SIT ET IN LOCO CELEBERRIMO FIGATVR ITA V · D·P·R·L · POSSIT

E dunque uno scioglimento di lacune e abbreviazioni dell'intera iscrizione nel modo che segue:

[-----] | [--- ca. 70? --- o] *b civis servatos* | [--- ca. 60? ---
tutissi?] *mum ac tranquillisum(um)* | [--- ca. 60? ---se]-
natui suscepit sine ullo | [commodo suo? ---] ^{vac. ca. 75?}
Quare, | ⁵ [*quo facilius pietas erga principem appareat,*
per consensum civi? sive ordi?] *um omnium quique*
iure | [*dic(undo) in municipis et colonis p(rae)erunt*]
haec verba in aere incidenda curent,] *cum senatus*
consultum | [*factum esset ut honorificum patrum*
decretum in universis mun] *icipis et colonis propositum* |
[*cum edicto nostro sit et in loco celeberrimo figatur*
ita] *u(t) d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossit).*

Secondo la nostra ricostruzione, le linn. 4-8 andrebbero interpretate nel modo che segue. Per le ragioni affrontate nella parte di testo che precedeva, al fine di rendere più facilmente manifesta la *pietas* nei confronti del *princeps*, i consoli avrebbero ordinato a quanti fossero magistrati giurisdicenti nei *municipia* e nelle *coloniae*, con atti di consensuale volontà collettiva, di curare che le parole contenute nell'editto fossero incise su bronzo; i consoli avrebbero per parte loro operato sulla base di un *senatus consultum* che avrebbe stabilito che quanto onorificamente decretato dai senatori per onorare il principe fosse oggetto di *propositio*, insieme con l'editto dei consoli, in tutti i *municipia* e le *coloniae*, e affisso

in un luogo ampiamente frequentato cosicché potesse essere letto in modo corretto e con facilità da chiunque.

Se quanto fin qui ipotizzato è esatto, va da sé che la lastra bronzea avrebbe necessariamente dovuto contenere il testo di un editto consolare insieme con quello (inciso su un'altra colonna? in un'altra *tabula aenea*?) del *senatus consultum* sul conferimento della *corona civica*.³³

4. Due considerazioni conclusive

Restano da svolgere due considerazioni in ordine alla cronologia del provvedimento e alla provenienza del frammento.

Come si è detto, non è del tutto certo che l'onorato *ob cives servatos* fosse Ottaviano Augusto. Come è ben dimostrato dalla documentazione epigrafica, *senatus consulta* in materia furono emanati, oltre che per Ottaviano che diveniva Augusto nel gennaio del 27 a.C., per Caligola nel 37 d.C., per Claudio nel 41 d.C., per Galba nel 68 d.C., per Vitellio e poi per Vespasiano nel 69 d.C. L'ipotesi di una cronologia augustea resta senz'altro la più probabile, come suggeriscono alcuni arcaismi nel testo superstite (*civis* per *cives*, *succepit* per *suscepit*),³⁴ ma sarà opportuno osservare come l'assenza di ogni riferimento alle *praefecturae* tra le entità dotate di autogoverno, potrebbe indurre a collocare la cronologia ben dopo il 27 a.C.³⁵ E anche la paleografia delle lettere, in capi-

33 Il ricorso a un editto consolare per agevolare la circolazione di deliberazioni senatorie sembra infatti una procedura comune, come suggeriscono per esempio già le norme fissate dal senato per la *propositio* dei provvedimenti assunti in materia di *Bacchanalia* nel 186 a.C. (cfr. Gallo, *Das sog. Senatus consultum de Bacchanalibus* [nt. 27] 124) o ancora, l'editto dei consoli emanato nel 121 d.C. per le riforme operate in materia di *collegia* (AE 2010, 242, su cui v. ora diffusamente P. Buongiorno, *Riflessioni sulle riforme in tema di diritto associativo da Augusto a Settimio Severo*, in *Iura* 71, 2023, 87 ss.). Altri esempi di incorporazione di testi o di escerti di deliberati senatori entro editti magistratuali sono discussi, con riguardo all'età triumvirale, da U. Laffi, *L'iscrizione di Efeso sui privilegi di insegnanti, sofisti, medici* (I. *Ephesos* 4101), in *Studi Ellenistici*, XIX, a cura di B. Virgilio, Pisa 2006, 502-504.

34 In particolare *ob cives servatos*, formulazione che ritroviamo soltanto nelle coniazioni di età augustea (per esempio *RIC I² Augustus* 77), mentre invece in quelle degli imperatori successivi compare, costantemente, *ob cives servatos*. Sul tema degli arcaismi linguistici v. anche quanto osservato *supra*, § 2.

35 Come ha messo in luce la recente e ben documentata ricostruzione di A. Gallo, *Prefetti del pretore e prefetture. L'organizzazione dell'agro roma-*

tale rustica, impedisce di escludere con certezza – nonostante una certa assertività dei primi editori³⁶ – una collocazione cronologica anche a cavaliere fra prima e seconda metà del I secolo d.C. La cronologia al 27 a.C. resta insomma altamente probabile, ma non è certa.

In quanto alla provenienza, è del tutto incerto se il bronzo sin qui esaminato provenga realmente da Moratalla, nel distretto di Murcia, dove – dichiarano i primi editori – esso sarebbe stato acquistato sul mercato antiquario.³⁷ Non vi sono di conseguenza addentellati certi per poter ipotizzare, neppure per avventura, che esso fosse affisso a *Colonia Urbs Iulia Nova Carthago* (l'odierna Cartagena), città che aveva ottenuto lo statuto colonario da parte di Giulio Cesare nell'anno 45 a.C.,³⁸ oppure nel più vicino *municipium* romano di *Bigastrum* (Cehegín).

In ogni caso – come si è avuto modo di vedere nella *tabula Siarensis* – i consoli sarebbero stati competenti per la divulgazione del testo non soltanto nei *municipia* e nelle *coloniae* site nella *terra Italia*, ma anche per quelle *coloniae quae essent in provinciis*. E quindi l'ipotesi di un'affissione in contesto coloniale (non necessariamente *Nova Carthago*, beninteso) resta possibile: non è però in nessun caso certa o anche solo probabile.

E anzi una tale considerazione, al pari di quella svolta poco prima in ordine alla cronologia, è destinata allo stato delle nostre conoscenze a rimanere di necessità aperta.

no in Italia (IV-I sec. a.C.), Bari 2018, l'analisi sistematica delle fonti a nostra disposizione permette di verificare che, all'indomani della guerra sociale, le *praefecturae* si erano venute profilando quale *tertium genus* tra le entità dotate di autogoverno, ed è ragionevole che, in quanto tali, alcune di loro fossero ancora registrate negli elenchi del censimento del 28-27 a.C., salvo poi scomparire progressivamente con l'avanzare dell'età augustea. Senza altro sono registrate come *tertium genus* ancora nel testo di età triumvirale noto da *I.v. Ephesos VII.2 4101*, lin. 16, su cui v. Laffi, *L'iscrizione di Efeso sui privilegi di insegnanti, sofisti, medici* (nt. 33) 492.

36 González et al., *Ob civis servatos* (nt. 2) 177.

37 González et al., *Ob civis servatos* (nt. 2) 174.

38 Note storiche sull'evoluzione di questa comunità fra età cesariana e il primo principato in E. Conde Guerri, *Introducción histórica*, in *Cartagena. Colonia Urbs Iulia Nova Carthago*, a cura di E. Ruiz Valderas, Roma 2017, 9 s., con bibliografia.